

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI BELLUNO**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. omissis/2015 promossa con atto di citazione notificato in data 26.2.2015, da

**MUTUATARIA**

- attrice -

**CONTRO**

**SOCIETA' INTERMEDIARIA**

- convenuta -

**SOCIETA' FINANZIARIA**

-chiamata in causa-

In punto: pagamento somma.

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.2.2016 sulle conclusioni delle parti costituite.

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 26.2.2015, la mutuataria conveniva in giudizio avanti il Giudice di Pace di Belluno la società intermediaria al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

nel merito: accertare e dichiarare:

- l'inefficacia della clausola n. 15 delle condizioni generali di contratto di mutuo contro cessione del quinto sottoscritto dalla attrice il 27.10.2009 (estinzione anticipata), in quanto clausola vessatoria;
- che il conteggio estintivo trasmesso all'attrice non rispetta la disciplina di cui all'art. 125-sexies del T.U.B., né le disposizione di cui all'accordo ABI-ANIA del 22.10.2008 recepite dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26.5.2010;
- per l'effetto, condannare la società convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 2.602,33 o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e comunque nei limiti della competenza per valore del Giudice adito. Spese di lite rifuse, oltre spese generali ed accessori di legge.

Esponneva l'attrice di aver sottoscritto il 27.10.2009 una richiesta di finanziamento alla società intermediaria, mandataria di Banca, rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* del quinto dello stipendio derivante da lavoro subordinato presso la società omissis. Il capitale lordo mutuato era di euro 30.960,00, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di euro 258,00 ciascuna. Nel mese di ottobre 2014 la mutuataria estingueva il mutuo, in un momento in cui erano scadute 51 rate su 120. La società conteggiava la restituzione di interessi non maturati al 4,35% dal 31.3.2014 al

*Sentenza, Giudice di Pace di Belluno, Avv. Fabrizio Schioppa, 04 aprile 2016, n. 77*

30.11.2019 per euro 2.076,86 e la restituzione di commissioni per euro 117,30 "senza tener conto delle ulteriori voci relative alla retrocessione proporzionale di quanto anticipato inizialmente per spese di commissioni e per le polizze assicurative e presentava, quindi, un conto di euro 16.279,92". Nel medesimo prospetto si menzionavano rate insolute e, precisamente, n. 2 quote maturate nel periodo dal 31.1.2014 al 28.2.2014 per euro 516,00, ma, in realtà, la datrice di lavoro dell'attrice aveva provveduto alla trattenuta dallo stipendio di tali quote.

Tramite l'Associazione dei Consumatori, l'attrice contestava il riconoscimento di euro 2.076,86 per interessi e di euro 117,60 per storno commissioni, chiedendo che, in forza della disciplina di cui all'art. 125 sexies T.U.B. e delle disposizioni ABI-ANIA del 22.10.2008, recepite dal Regolamento Isvap n. 35 del 26.5.2010, le venisse riconosciuto l'importo di euro 2.086,33 a titolo di riduzione del costo totale del mutuo. Con restituzione, altresì, di euro 516,00, corrispondente alle quote menzionate nel prospetto estintivo come insolute ma in realtà già corrisposte alla società mandataria da omissis s.r.l.

La convenuta rispondeva confermando la correttezza del proprio operato e dei propri conteggi, e precisando di aver già rimborsato euro 57,45 quale somma versata in eccedenza dal datore di lavoro.

Si costituiva la società mandataria con comparsa di costituzione e risposta in data 29.4.2015 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- in via preliminare di rito: respingersi la domanda di parte attrice in quanto la convenuta non è legittimata passiva;
- in via parimenti preliminare: autorizzarsi la chiamata in causa della società finanziaria e fissarsi conseguentemente nuova udienza per permettere l'esecuzione della chiamata in causa e l'instaurazione del contraddittorio;
- nel merito:

1) in via preliminare: accertato o comunque dichiarato che la società mandataria non è titolare del rapporto contrattuale per chi è causa respingersi la domanda azionata dall'attrice;

2) in via principale: respingersi le domande tutte di cui all'atto di citazione in quanto infondate per tutti i motivi di cui in esposto;

3) in via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertarsi e comunque dichiararsi che la società finanziaria è obbligata a manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni pretesa azionata in giudizio dalla mutuataria e conseguentemente condannarsi la stessa società finanziaria a corrispondere alla convenuta ogni somma che il Giudice riterrà dovuta all'attrice, per capitale, interessi, spese di lite anche sostenute dalla società mandataria; in ogni caso: spese legali interamente rifuse.

La società mandataria eccepiva in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, negando di essere titolare del diritto controverso, essendosi il rapporto contrattuale instauratosi con Banca (il cui ramo d'azienda relativo ai contratti di finanziamento dietro cessione del quinto è stato conferito nel 2012 alla società finanziaria) di cui essa era mandataria.

Nel merito, evidenziava che l'azione era fondata sull'applicazione dell'art. 125 sexies del T.U.B. e sull'asserita inefficacia dell'art. 15 del contratto di mutuo, ma tale articolo, valido ed efficace (sottoscritto due volte dalla mutuataria) prevede che "*in caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati dall'art. 4 (tra cui commissioni ed oneri assicurativi) come gli oneri e le spese indicati nell'art. 16 (oneri di mora) non saranno rimborsati*".

Non vi è stata neppure alcuna violazione dell'art.125 sexies del T.U.B. (che, peraltro, non è norma inderogabile o imperativa), neppure applicabile al contratto in questione (sottoscritto il 27.10.2009), in quanto disposizione introdotta con il D.L. 141 del 13.8.2010.

*Sentenza, Giudice di Pace di Belluno, Avv. Fabrizio Schioppa, 04 aprile 2016, n. 77*

Inoltre, in ragione delle sopravvenute modifiche normative, nella comunicazione periodica del 31.12.2012, la società mandataria proponeva la modifica del contratto (come da art. 19 dello stesso) alla mutuataria, la quale non recedeva né estingueva il rapporto nel termine previsto. Così che essa aveva solo il diritto al rimborso di euro 1.70 per ciascuna rata residua.

Circa il premio assicurativo, l'attrice faceva riferimento, erroneamente, al regolamento ISVAP n. 35/2010, che, però, si applica alle sole imprese di assicurazione, così come l'art.21 del d.l. 179/2012 convertito nella l. 121/2012. Idem per l'invocato accordo ABI-ANIA, essendo la convenuta intermediario finanziario e né banca né assicurazione, e per la comunicazione del governatore della Banca d'Italia del 10.11.2009, privo di potere alcuno nel merito.

Circa il premio assicurativo, lo stesso legava l'attrice alla compagnia di assicurazione e non alla società mandataria.

Irripetibile il costo dell'assicurazione c.d. rischio impiego, ricompresa nel costo commissioni della convenuta e versata alla compagnia per euro 1.957,87, essendo obbligatoria per legge.

Si costituiva la società finanziaria con comparsa di costituzione e risposta in data 11.9.2015 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- *contrariis reiectis*, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: in via principale, nel merito: respingere tutte le domande formulate dalla mutuataria perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.

Con ogni riserva di merito e istruttoria.

Con vittoria di spese e competenze professionali oltre oneri accessori come per legge.

La società finanziaria evidenziava:

- 1) la correttezza del prospetto di estinzione predisposto dalla convenuta e l'infondatezza delle argomentazioni della mutuataria;
- 2) l'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni invocate dall'attrice e la correttezza della quantificazione del ristoro in favore della stessa;
- 3) la validità dell'art. 15 del contratto di finanziamento.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società intermediaria, posto che, nel contratto di finanziamento in oggetto, la stessa dichiara di agire nella qualità di mandataria di Banca. E' vero che l'intero contratto è scritto in caratteri veramente minuscoli e si fatica a leggere, ma tale problema appare di carattere generale e, in ogni caso, chi sottoscrive un contratto è comunque tenuto a leggerlo o a farlo leggere attentamente.

Nel caso di specie l'indicazione del rapporto di mandato, peraltro, non è nemmeno inserita in una c.d. clausola vessatoria, e la stessa parte attrice se ne dichiara consapevole citando in atto di citazione la convenuta come mandataria di Banca.

Avendo la mandataria, quindi, agito in forza di procura, la disciplina sarà quella di cui all'art. 1388 c.c., in forza del quale il contratto stipulato dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato produce i propri effetti nei confronti di quest'ultimo, ossia della società finanziaria. Tale disciplina, dall'inequivocabile applicazione, viene a prevalere sul generico principio dell'affidamento cui fa riferimento parte attrice.

Venendo al merito, va innanzi tutto rilevato che, dalla documentazione presente in atti, non sussiste l'illegittima trattenuta dell'importo di euro 516,00 relativo alle rate scadute il 31.1.2014 ed il 28.2.2014. Infatti, agli atti vi sono due prospetti di liquidazione: il primo (doc. 2 di parte attrice), in

*Sentenza, Giudice di Pace di Belluno, Avv. Fabrizio Schioppa, 04 aprile 2016, n. 77*

data 23.1.2014, nel quale vengono indicate come insolute le suddette rate, ed il secondo, in data 18.2.2014 (doc. 2 di società mandataria), nel quale queste non venivano computate, avvalorando quindi la tesi secondo cui vi fosse stato un errore, poi corretto nel documento inviato pochi giorni dopo rispetto al primo.

Va comunque rilevato che se l'atto di citazione, da un lato, si dilunga nell'elencazione dei riferimenti normativi, o asseriti tali, a sostegno della domanda, d'altro lato, tuttavia, non quantifica in modo dettagliato, rispetto all'importo richiesto, gli importi delle singole poste cui fa riferimento, limitandosi a chiedere il riconoscimento dell'importo di "euro 2.086,33 a titolo di riduzione del costo totale del mutuo", oltre che alla restituzione di euro 516,00 per rate erroneamente qualificate come insolute, in ordine alle quali si è già detto.

Al di là della fondatezza o meno della domanda, sarebbe stato opportuno che parte attrice specificasse nei propri atti, voce per voce e non con indicazioni omnicomprendenti, i singoli importi oggetto di richiesta, senza rimandare alla lettura di documenti allegati da cui estrapolare somme e sui quali effettuare calcoli.

Al momento dell'estinzione del contratto di mutuo, l'attrice ha ottenuto la restituzione di tutti gli interessi non maturati a causa dell'estinzione anticipata (euro 2.076,86) e la quota delle commissioni della mandataria (euro 119,00), per un totale di euro 2.194,16.

Secondo l'attrice, la convenuta (o Banca) avrebbe dovuto restituire gli interessi e tutti i costi dovuti per la vita restante del contratto e, per sostenere ciò, fa riferimento all'art. 125 sexies Testo Unico Bancario, norma introdotta con il D.L. n. 141/2010 ed entrata in vigore il 19.9.2010. Per il principio "*tempus regit actum*" la stessa non potrà, però, essere ritenuta applicabile al caso di specie (art. 11 Preleggi). E, d'altro lato, la comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10.11.2009 e le decisioni degli arbitrati bancari finanziari menzionati dall'attrice non sono norme di legge; in ogni caso, vanno comunque contestualizzate, di volta in volta, rispetto ai singoli casi.

Va infatti rilevato che, nel caso che riguarda, come da art. 19 del contratto, la mandataria poteva comunque modificare le previsioni contrattuali, come previsto dall'art. 118 del T.U.B., ed, infatti, con la comunicazione periodica del 31.12.2012 inviata all'attrice (doc. 6) essa propose la modifica del contratto; la mutuataria, però, non attuò alcun recesso, convalidando conseguentemente le modifiche in forza delle quali essa aveva diritto, esclusivamente, all'importo di euro 1,70 per ogni rata residua, come rilevabile dal conteggio estintivo.

Circa il costo del premio assicurativo, ricompreso in quello delle commissioni della convenuta, non può ritenersi applicabile al caso di specie il regolamento ISVAP N. 35/2010, essendo lo stesso, da un lato, ex art. 3, applicabile alle sole imprese di assicurazione e non agli intermediari finanziari e, dall'altro, in ogni caso, essendo entrato in vigore l'1.12.2010, non potendo dunque risultare applicabile al contratto *de quo*, concluso il 27.10.2009.

In sintesi, la domanda attorea, fondata più su appigli interpretativi che su norme specifiche, direttamente e chiaramente applicabili al caso di specie sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello temporale, non può essere accolta.

Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti stante la complessità della materia ed il suo assoggettamento ad interpretazioni differenti.

### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciandosi in merito alla causa, il Giudice di Pace di Belluno, disattesa ogni diversa contraria istanza od eccezione, così decide:

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Giudice di Pace di Belluno, Avv. Fabrizio Schioppa, 04 aprile 2016, n. 77*

- dichiara il difetto di legittimazione passiva nei confronti della società intermediaria;
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.

Belluno, 2 aprile 2016

*Il Giudice di Pace*  
**AVV. FABRIZIO SCHIOPPA**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS